



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Relazione Illustrativa

Ipotesi di CCRL di interpretazione autentica dell'art. 2 e di modifica dell'art. 5 del CCRQ del 13.10.2015 per la definizione delle modalità applicative della Deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

La presente ipotesi di accordo, contenente l'interpretazione autentica dell'art. 2 e la modifica dell'art. 5 del CCRQ del 13 ottobre 2015, interviene, ad un tempo, per chiarire il significato della norma relativa alla tutela del dirigente sindacale e per correggere l'errore nel quale erano incorse le parti nel definire la materia della riduzione dei permessi e distacchi sindacali, in applicazione della Delibera della Giunta regionale n. 16/2 del 14 aprile 2015.

Con riguardo all'art. 2, comma 1 del CCRQ¹ le parti chiariscono che il significato della locuzione "**sede dell'amministrazione**" è da intendersi come riferito alla sede di lavoro (unità funzionale o ufficio) tra le varie di cui si compone la struttura organizzativa regionale e non come sede geografica. Tale interpretazione consente una più agevole applicazione della norma in tutti quei casi in cui, anche per effetto della riduzione del numero dei distacchi, i dirigenti sindacali dovranno rientrare in servizio presso l'Amministrazione regionale.

Con riferimento alla modifica dell'art. 23 del CCRL del 2001, le parti intervengono sul contingente dei permessi da attribuire alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) che era stato erroneamente coinvolto nella riduzione delle prerogative sindacali di spettanza delle Organizzazioni sindacali (comma 1 dell'art. 23 del CCRL del 2001), mentre **avrebbe dovuto rimanere inalterato**, così come previsto dalla Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 5 del 20 agosto 2014, nonché dalla Delibera n. 16/2 del 2015.

L'ipotesi di modifica e sostituzione dell'art. 23, pertanto, consente di ripristinare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il monte ore di permessi di spettanza delle RSU e di consentire, così, la ripresa delle relazioni sindacali a livello decentrato, gravemente compromessa proprio da quella riduzione che, di fatto, comporta l'impossibilità di operare per alcune RSU del variegato panorama della contrattazione integrativa regionale.

¹ "1. Il dirigente sindacale che riprende servizio al termine di un periodo di distacco sindacale pari ad un anno può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto agli altri richiedenti, nella sede dell'amministrazione nella quale dimostri di aver svolto attività sindacale o di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno ovvero in altra amministrazione del comparto di cui alla legge regionale n. 31/1998."



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Con riguardo alla **compatibilità finanziaria**, si osserva che dall'ipotesi in esame non discendono oneri finanziari diretti a carico del bilancio regionale in termini di maggiori spese.

L'interpretazione dell'art. 2 consente di risolvere alcune problematiche emerse sul piano applicativo di una norma, la tutela del dirigente sindacale, che non viene modificata nel suo contenuto sostanziale e che già non produceva alcun onere aggiuntivo a carico dell'erario regionale.

Anche dalla modifica dell'art. 23 citato non derivano oneri diretti a carico del bilancio in termini di maggiori spese in quanto i dipendenti che si assentano in permesso sindacale percepiscono la medesima retribuzione dei dipendenti in servizio, e che tutt'al più si potrebbe evidenziare una diminuzione dell'effetto di riduzione o un ipotetico minor risparmio, da misurare e intendere unicamente come **riduzione del numero di ore-uomo** a disposizione dell'Amministrazione, come segue.

Il 20% (quota spettante alle RSU) prima della riduzione del 50% è pari a **4.379,90 ore**, calcolato sul numero complessivo dei dipendenti regionali pari a 6.257 unità, moltiplicato per il parametro di 3 ore e 30 minuti (comma 1 art. 23 cit., *ante* modifica ad opera dell'art. 5 del CCRQ).

Il 20% dopo la riduzione ammonta a **2.189,95 ore** calcolato sul numero complessivo dei dipendenti regionali pari a 6.257 unità, moltiplicato per il parametro di 1 ore e 45 minuti, (comma 1, art. 23 cit., *post* modifica).

Il Presidente
Luca De Angelis